



**COMUNE DI DOZZA**  
*Città d'Arte*  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

3° SETTORE FUNZIONALE

Ordinanza del Sindaco n. 1 del 2019

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NEI TERRITORI COMUNALI RICADENTI NELL'AUSL DI IMOLA, AI SENSI DELLA DGR 828/2017: "LINEE GUIDA REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI"**

IL SINDACO

Vista la comunicazione in data 13/12/2018 prot. gen. 0039009 (acquisita al prot. n. 0010168 del 14/12/2018) nella quale il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. di Imola propone l'emissione di un'ordinanza sindacale ai fini della prevenzione ed il controllo della Legionellosi;

Richiamati:

- l'accordo Stato-Regioni del 07/05/2015, intitolato "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi", nel quale al punto 5.4 ("Impianti di raffreddamento a torri evaporative e condensatori evaporativi") sono state descritte le caratteristiche tecnico-funzionali di queste apparecchiature ed al punto 5.7 la gestione delle stesse in riferimento al rischio di trasmissione per via aerea della *Legionella pneumophila*;
- la D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi", nella quale si prevede la promozione da parte dei DSP della mappatura delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi esistenti sul territorio di propria competenza;

Considerato che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche hanno più volte descritto focolai di Legionellosi la cui fonte è stata identificata in tali tipologie di impianti, qualunque sia la loro dimensione, per cui è necessario, in conformità al punto 4.2 delle Linee guida di cui alla D.G.R. 828/2017, censire gli impianti di raffreddamento a umido, torri e condensatori evaporativi, al fine di poter mettere gli Organi di Vigilanza nelle condizioni di porre in atto interventi di verifica, di monitoraggio e di gestione del rischio per la salute delle persone;



**COMUNE DI DOZZA**  
*Città d'Arte*  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Visto inoltre l'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 4 maggio 1982 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell'ambiente e del territorio, avvalendosi della collaborazione dell'AUSL;

Ritenuto di recepire integralmente con propria ordinanza la proposta del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. di Imola, al fine della tutela della salute pubblica;

Visti:

- l'art. 50, comma 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

**ORDINA**

ai proprietari e/o gestori di Attività produttive e terziarie (strutture ricettive, centri commerciali, supermercati, strutture sanitarie, impianti sportivi, etc.):

- 1) di comunicare entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza, al SUAP del Comune di Dozza tramite pec [comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it) e all'AUSL di Imola tramite pec [sanitapubblica@pec.ausl.imola.bo.it](mailto:sanitapubblica@pec.ausl.imola.bo.it), l'eventuale presenza di torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi.

Tale comunicazione dovrà essere presentata utilizzando la scheda di censimento allegata alla presente ordinanza, redatta da tecnico competente.

**RAMMENTA**

L'obbligo di predisporre o aggiornare il documento di valutazione e gestione del rischio da batterio Legionella, oltre che di provvedere a periodici interventi di pulizia, disinfezione e trattamento finalizzati al controllo del rischio di sua diffusione, avvalendosi di tecnici specializzati e nel rispetto della normativa di tutela dei lavoratori. La documentazione comprovante gli stessi dovrà essere conservata ed esibita a richiesta dei tecnici del Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune.



**COMUNE DI DOZZA**  
*Città d'Arte*  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

In caso di inottemperanza a quanto prescritto nella presente ordinanza si procederà a termini di legge.

In applicazione del disposto dell'art. 3, 4° comma, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Li, 24/01/2019

Il Sindaco  
*Luca Albertazzi*  
(atto sottoscritto digitalmente)